

IL COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

Oggetto: Presa d'atto della proposta del Ministero della Salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2014. Ripartizione del Fondo Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 2 comma 2-sexies lett. d), del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Revisione del D.C.A. n. 432 del 17.12.2014

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda i poteri

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 523 del 11 novembre 2011 avente ad oggetto: *“Adozione del regolamento regionale concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)” e successive modifiche”*;
- la Determinazione Regionale n. B03071 del 17 luglio 2013 recante *“Riorganizzazione delle Strutture Organizzative di Base Denominate Aree e Uffici Della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria”*;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione, secondo i Programmi operativi di cui al richiamato articolo 2, comma 88 della legge n. 191/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la citata Deliberazione del 21 marzo 2013, con la quale sono stati confermati i contenuti del mandato commissariale affidato al Presidente pro tempore della Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, come riformulato con la successiva Deliberazione del 20 gennaio 2012, intendendosi aggiornati i termini ivi indicati a decorrere dal corrente anno;
la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014, con cui l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato sub commissario nell'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013

VISTI per quanto riguarda il Piano di Rientro

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: *“Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: *“Preso d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro”*;
- il Decreto del Commissario ad acta del 25 luglio 2014, n. U00247, avente ad oggetto *“Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2014-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio”*;

VISTI per quanto riguarda il riordino della disciplina in materia sanitaria

- il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni recante “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23.10.92, n. 421*” che regola il sistema di finanziamento a quota capitaria da assicurare alle Regioni per garantire livelli uniformi di assistenza e introduce il sistema di finanziamento e di remunerazione a prestazione dei soggetti pubblici e privati che erogano assistenza sanitaria, nonché il principio delle libertà di scelta da parte dell’assistito delle strutture eroganti cui rivolgersi;
- l’articolo 2, comma 2-sexies, lett. d), del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone che il finanziamento delle Aziende Sanitarie Locali debba avvenire sulla base di una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente, coerenti con quelle indicate dalla legge 662/1996: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali;
- il comma 34 dell’art. 1 della legge 662/96 che definisce i criteri e gli indicatori che devono essere considerati al fine della determinazione della quota capitaria per il finanziamento dei livelli di assistenza;

PRESO ATTO del D.Lgs. 229/99 che, prevedendo norme attuative da parte del Governo centrale e di quello regionale, ribadisce l’obbligo per la Regione di definire il fabbisogno appropriato per i LEA delle prestazioni necessarie alla tutela della salute della popolazione;

VISTO l’accordo Stato-Regioni del 8.8.2001, con il quale è stato sancito l’impegno delle Regioni ad adottare le possibili iniziative per il contenimento della spesa sanitaria nell’ambito delle risorse disponibili e per la corretta ed efficace gestione del Servizio Sanitario;

CONSIDERATA la necessità di perseguire il suddetto obiettivo di contenimento della spesa sanitaria, operando prioritariamente attraverso azioni tese al recupero di maggiore appropriatezza clinica ed organizzativa delle prestazioni rese, nonché promuovendo dinamiche di accrescimento dell’efficienza dei processi amministrativi e gestionali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato sul S.O. n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002 che definisce i livelli essenziali di assistenza;

VISTO quanto disposto dal Titolo II del D.Lgs 118/2011 avente ad oggetto “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, con particolare riferimento agli artt. 29 e 30;

VISTO in particolare l’articolo 30 del D.Lgs 118/2011, che testualmente recita al comma 1: “*L’eventuale risultato positivo di esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell’articolo 19 e’ portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L’eventuale eccedenza e’ accantonata a riserva ovvero, limitatamente agli enti di cui alle lettere b) punto i), e c) del comma 2 dell’articolo 19, è reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale. Resta*

fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2013, sancita nella riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009”;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dall'art. 4 comma 3 del D.L. 18 settembre 2001 n. 347 convertito con legge 405/2001;

TENUTO CONTO che, nelle more dell'espressione dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale per l'anno 2014, si è provveduto, con Decreto del Commissario ad Acta n. 432 del 17.12.2014, a ripartire il F.S.R. disponibile per l'anno 2014 sulla base della proposta di deliberazione per il CIPE trasmessa con prot. n. 9975 del 2.12.2014, avente ad oggetto il riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale nell'anno 2014, con cui si assegna alla Regione Lazio l'importo di euro 9.953.510.245,10 al netto delle entrate proprie, pari ad euro 162.193.247,00, per un totale di euro 10.115.703.492,10;

PRESO ATTO che, con il citato D.C.A. n. 432/2014, è stato definito in € 150.000.000,00, l'importo complessivo da destinare al finanziamento delle attività del S.S.R. in gestione accentrata regionale, svolte in nome e per conto del S.S.R. e delle Aziende Sanitarie regionali, quali il finanziamento delle agenzie sanitarie regionali (A.R.P.A., Agenzia regionale per i trapianti, Associazione Nazionale Lotta alle Microcitemie) e delle attività di controllo e verifica delle ricette farmaceutiche e di specialistica ambulatoriale, compreso il loro acquisto e distribuzione, del servizio Recup, dei progetti speciali per la lotta alla droga, per interventi speciali in veterinaria, ecc., in base a quanto previsto dall'art.22 del D.Lgs 118/2011, ed a quanto analiticamente previsto dal Bilancio di Previsione della GSA per l'anno 2014;

PRESO ATTO del DCA n. 265/2014 avente ad oggetto “Determinazione del finanziamento delle funzioni assistenziali ospedaliere, ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 2, del D.Lgs. 502/92 – Anno 2014”, che determina il finanziamento in € 760.184.531,26, e non include nel predetto importo quello relativo al finanziamento della didattica e della ricerca;

CONSIDERATO che, con il predetto D.C.A. n. 432/2014, nelle more della definizione dell'importo relativo al finanziamento per i maggiori costi indotti sull'attività assistenziale dalle funzioni di didattica e ricerca di cui all'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 517/99, è stato preso a riferimento per la definizione di tale importo, quello determinato per l'anno 2013 con il DCA n. U00495/2013, stabilito in euro 63.778.359,69, determinando in tal modo il totale del finanziamento delle funzioni assistenziali ospedaliere e delle funzioni per la didattica e la ricerca, per l'anno 2014, in euro 823.962.890,95,

PRESO ATTO che, con il citato D.C.A. n. 432/2014 è stato, inoltre, definito in € 150.000.000,00 l'importo da destinare al finanziamento dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria ARES 118, in considerazione dei costi sostenuti dalla stessa Azienda per la gestione delle attività assegnate nell'ambito della gestione dell'emergenza sanitaria regionale;

RITENUTO necessario che le aziende rientranti nel perimetro di consolidamento del S.S.R. conseguano un risultato di sostanziale pareggio anche con riferimento ai principi

contenuti nella Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 recante "Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale" e la legge n. 243/2012 di attuazione del principio del pareggio di bilancio, con particolare riferimento all'art. 9;

PRESO ATTO che, con il predetto D.C.A. 432/2014, è stata pertanto assegnata alla G.S.A. una quota del finanziamento indistinto pari ad € 900.000.000,00, da ripartire per l'esercizio 2014 tra le aziende sanitarie pubbliche rientranti nel perimetro di consolidamento del S.S.R., nella misura necessaria al conseguimento dell'equilibrio economico nell'esercizio 2014;

TENUTO CONTO che, in base a quanto indicato in premessa, la ripartizione del F.S.R. per l'anno 2014 è stata effettuata con il citato D.C.A. n. 432/2014 secondo la tabella che segue, rinviando a successivo provvedimento il recepimento dell'Intesa anzidetta e la conseguente ridefinizione della ripartizione del F.S.R. per l'anno 2014:

Finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza	Percentuale	Importi parziali	Importi totali
Quota in gestione accentrata regionale	1,50%	€	150.000.000,00
Quote a destinazione finalizzata	8,25%	€	823.962.890,95
Finanziamento attività ARES-118	1,50%	€	150.000.000,00
Assegnazione alla GSA per il conseguimento dell'equilibrio economico 2014	9,01%	€	900.000.000,00
Quota indistinta parametrata pro capite per LEA:	79,74%	€	7.965.103.010,83
Prevenzione	5,00%	398.255.151	
Quota pesata	5,000%	398.255.151	
Assistenza territoriale	51,00%	4.062.202.536	
Medicina generale di base	7,000%	557.557.211	
Farmaceutica	11,780%	938.289.135	
Specialistica ambulatoriale	13,300%	1.059.358.700	
Anziani residenziale	2,500%	199.127.575	
Territoriale, distrettuale, domiciliare e riabilitaz.	13,160%	1.048.207.556	
Salute mentale	2,000%	159.302.060	
Dipendenze	1,260%	100.360.298	
Ospedaliera	44,00%	3.504.645.325	
Quota pesata	44,000%	3.504.645.325	
Totale (importo FSR 2014)			€ 9.989.065.901,78

VISTA l'Intesa sancita ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, sulla nuova proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014, Rep. 173/CSR del 4 dicembre 2014;

VISTA, altresì, l'Intesa sancita ai sensi dell'articolo 2, comma 67 bis, della legge 23 dicembre 2009 n. 191 come integrato dall'articolo 42 comma 14 ter del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014 n. 164 di ripartizione della Quota Premiale per l'anno 2014, Rep. 174/CSR del 4 dicembre 2014;

PRESO ATTO che le predette Intese confermano gli importi determinati con la proposta di deliberazione per il CIPE trasmessa con prot. n. 9975 del 2.12.2014, come di seguito specificato:

<i>Fabbisogno indistinto</i>	<i>9.953.510.245,10</i>
<i>Quote premiali</i>	<i>35.555.656,68</i>
<i>Totale assunto a base per il riparto 2014</i>	<i>9.989.065.901,78</i>

TENUTO CONTO dell'Allegato A del predetto D.C.A. 432/2014 "*Riparto F.S.R. 2014 – Quota a destinazione indistinta per livelli di assistenza – parametrica*";

PRESO ATTO del D.C.A. U00064 del 18 febbraio 2015 avente ad oggetto "Rettifica Decreto commissariale n. U00265 del 1 settembre 2014" che ridefinisce il livello complessivo di finanziamento per funzioni assistenziali ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 2, del D.Lgs n. 502/92, pari a € 759.251.359,55 e del D.C.A. U00175 del 11 maggio 2015 avente ad oggetto "Determinazione per il finanziamento per i maggiori costi indotti sull'attività assistenziale dalle funzioni di didattica e ricerca di cui all'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 517/99 - anno 2014", pari ad euro 56.284.101,00, in base al quale il totale del finanziamento per le funzioni assistenziali per l'anno 2014 è rideterminato in euro 815.535.460,55;

RITENUTO necessario che le aziende rientranti nel perimetro di consolidamento del S.S.R. conseguano un risultato di sostanziale pareggio anche con riferimento ai principi contenuti nella Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 recante "Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale" e la legge n. 243/2012 di attuazione del principio del pareggio di bilancio, con particolare riferimento all'art. 9;

TENUTO CONTO che, sulla base delle risultanze dei bilanci di esercizio 2014 in corso di adozione da parte delle Aziende del S.S.R., trasmessi alla Regione Lazio attraverso i sistemi informatici SIGES e SIMPS, l'Azienda Sanitaria Locale Roma D presenta un risultato di esercizio pari a 18.687.850,31;

RIBADITA la necessità che la suddetta Azienda Sanitaria consegua un risultato di sostanziale pareggio anche con riferimento ai principi contenuti nella Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 recante "Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale" e la legge n. 243/2012 di attuazione del principio del pareggio di bilancio, con particolare riferimento all'art. 9;

PRESO ATTO al riguardo di quanto stabilito dall'art. 30 del D.Lgs 118/2011 che testualmente recita al comma 1: "*L'eventuale risultato positivo di esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19 è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero, limitatamente agli enti di cui alle lettere b) punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19, è reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2013, sancita nella riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009.*";

RITENUTO pertanto indispensabile rideterminare il riparto del finanziamento indistinto assegnato nell'anno 2014 alla suddetta azienda sanitaria del S.S.R. dal D.C.A. n. 432/2014 nella misura necessaria al conseguimento dell'equilibrio economico nell'esercizio 2014;

RITENUTO inoltre necessario di rideterminare il finanziamento destinato alla G.S.A. per il conseguimento dell'equilibrio economico 2014, nella misura delle variazioni del finanziamento assegnato all'Azienda Sanitaria Locale Roma D, pari a € 18.687.850,31, e della rideterminazione del finanziamento per le funzioni assistenziali, ex D.C.A. U00064/2015 e D.C.A. U00175/2015, pari a € 8.427.430,40, per un importo complessivo pari a € 927.115.280,71;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 118/2011 gli eventuali utili che si manifestano in capo alla G.S.A possono essere considerati ai fini del ripianamento delle perdite consolidate del Servizio Sanitario Regionale;

DECRETA

per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) di rideterminare il finanziamento indistinto assegnato all'Azienda Sanitaria Locale Roma D in € 790.986.960,77, a rettifica di quanto assegnato alla suddetta Azienda dall'Allegato A del D.C.A. U00432/2014;
- 2) di rideterminare il finanziamento destinato alla G.S.A. per il conseguimento dell'equilibrio economico 2014, nella misura delle variazioni del finanziamento assegnato all'Azienda Sanitaria Locale Roma D, pari a € 18.687.850,31, e della rideterminazione del finanziamento per le funzioni assistenziali, ex D.C.A. U00064/2015 e D.C.A. U00175/2015, pari a € 8.427.430,40, per un importo complessivo pari a € 927.115.280,71;
- 3) di assegnare alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale la quota di finanziamento indistinto di cui al precedente punto 2), complessivamente pari ad € 927.115.280,71, nella misura necessaria al conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci di esercizio per l'anno 2014, secondo i seguenti importi:

Codice	Azienda Sanitaria Locale	401010101 - Contributi da Regione per Quota FSR indistinto
120101	Roma A	12.086.282,93
120102	Roma B	115.097.255,86
120103	Roma C	135.361.037,53
120105	Roma E	51.695.327,58
120106	Roma F	21.135.978,61
120107	Roma G	83.783.337,05
120108	Roma H	81.694.712,10
120109	Viterbo	63.417.688,47
120110	Latina	57.958.923,43
120111	Rieti	29.387.550,74
120112	Frosinone	45.975.077,41
120000	GSA	229.522.109,02
Totale		927.115.280,71

- 4) di stabilire che le Aziende Sanitarie interessate dalla presente rideterminazione tengano conto, in sede di adozione del bilancio di esercizio dell'anno 2014, del valore del finanziamento indistinto stabilito nel presente provvedimento aggiornando il valore dei ricavi iscritti in contabilità per l'esercizio 2014;
- 5) di rimandare a successivi provvedimenti regionali eventuali ulteriori rettifiche del riparto del finanziamento indistinto assegnato alle Aziende del S.S.R. per l'esercizio 2014, che si rendessero necessarie a seguito dell'istruttoria regionale da effettuare ai fini dell'approvazione dei bilanci d'esercizio 2014 delle medesime aziende, con particolare riferimento all'articolo 30 del D. Lgs. 118/2011;
- 6) di stabilire che le Aziende Sanitarie Locali regionali dispongono del finanziamento assegnato, ai sensi della normativa vigente e secondo gli specifici indirizzi di programmazione regionale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

NICOLA ZINGARETTI

